



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA n. 479/14/CONS**

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ VODAFONE OMNITEL B.V.  
PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 70, COMMA 1, E 71, COMMA 1,  
DEL DECRETO LEGISLATIVO 1 AGOSTO 2003, n. 259, IN COMBINATO  
DISPOSTO CON GLI ARTICOLI 3, COMMA 3, E 4, COMMA 2, ALLEGATO  
A, DELLA DELIBERA n. 179/03/CSP  
(CONTESTAZIONE n. 9/14/DIT)**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 23 settembre 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, del 15 marzo 2006, ed il relativo Allegato A, recante “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/12/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 425/14/CONS;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*”, come modificata dalla delibera n. 118/14/CONS;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTA la delibera n. 179/03/CSP, del 24 luglio 2003, recante “*Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 73/11/CONS;

VISTO l’atto del Direttore della Direzione tutela dei consumatori n. 9/14/DIT del 17 aprile 2014;

VISTA la nota del 16 maggio 2014 con cui la società Vodafone Omnitel B.V. ha trasmesso la propria memoria difensiva e ha richiesto di essere sentita in audizione;

SENTITA la società Vodafone Omnitel B.V. nel corso dell’audizione tenutasi in data 13 giugno 2014;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. Il fatto e la contestazione**

Nei mesi di febbraio e marzo 2014, sono pervenute all’Autorità n. 90 segnalazioni da parte di utenti che hanno lamentato l’avvenuta rimodulazione, da parte della società Vodafone Omnitel B.V. (di seguito anche la “Società”), delle offerte denominate “*Tutti 100+*”, “*Tutti 250+250*”, “*Tutti 500+500*” e “*Smart 350 Limited Edition*”. Più precisamente, la Società ha pubblicizzato e commercializzato le predette offerte ad un costo mensile fisso e garantito, per la prima promozione, per 4 anni e, per le altre, “per sempre”. La Società, tuttavia, ha inviato, a tutti i clienti che avevano aderito alle predette promozioni, un SMS del seguente tenore: “*A partire dal 16 marzo 2014, Vodafone aumenta il valore dei servizi inclusi in alcune offerte a pacchetto, aumentandone il traffico incluso ed adeguando di conseguenza le condizioni economiche applicate a tali offerte[...]*”, preannunciando, quindi, una incomprensibile variazione dei costi, contrattualmente definiti, con un incremento medio pari a circa il 30%. La Società, pertanto, al momento del lancio delle promozioni in questione, ha fortemente condizionato il diritto degli utenti di concludere contratti per la fornitura di determinati servizi, sulla base delle condizioni comunicate ai sensi degli articoli 70 e 71 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259. In concreto, la Società ha apparentemente rispettato i prescritti canoni di trasparenza, adeguatezza, chiarezza ed esaustività delle informazioni relative alle citate offerte promozionali, salvo, poi, disattenderle mediante una illegittima rimodulazione delle condizioni economiche, effettuata in violazione sia delle Condizioni generali di contratto predisposte dalla Società medesima che, al punto 13, prevedono che “*In caso di adesione del Cliente ad offerte che contengano espressamente una garanzia esplicita di stabilità senza alcun*



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*limite di tempo delle condizioni economiche e tariffarie comunicate al Cliente a mezzo di espressioni pubblicitarie quali “per sempre” o analoghe, Vodafone si impegna a non esercitare su tali offerte il diritto di modifica unilaterale delle condizioni promesse e garantite, limitatamente all’importo del contributo mensile ed a tutto ciò sul quale a mezzo della comunicazione commerciale dell’offerta si è assunto uno specifico obbligo delle condizioni economiche”, sia dei fondamentali principi di correttezza, lealtà e buona fede nei rapporti con gli utenti.*

Tanto premesso, con atto n. 9/14/DIT, è stato avviato un procedimento sanzionatorio per la violazione degli articoli 70, comma 1, e 71, comma 1, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, in combinato disposto con gli articoli 3, comma 3 e 4, comma 2, Allegato A, della delibera n. 179/03/CSP.

### **2. Deduzioni della società**

La Società, in via preliminare, ha illustrato le caratteristiche di ciascuna promozione oggetto di contestazione.

In particolare, la Società ha precisato che l’offerta “*Tutti 500+500*” è stata diffusa e riservata esclusivamente agli utenti residenti nell’Italia del Centro e del Sud (in particolare nelle regioni: Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia). Tale offerta permetteva agli utenti sottoscrittori di disporre di 500 minuti di traffico voce e 500 SMS al costo di euro 9,90 al mese (costo pubblicizzato “per sempre” solo nei mesi di marzo, aprile e maggio 2013), con attivazione gratuita per gli utenti di altri operatori che, nell’aderire all’offerta in esame, avessero attivato una nuova SIM.

L’offerta “*Smart 350 Limited Edition*”, disponibile dal 6 maggio al 27 settembre 2013, prevedeva 350 minuti di traffico voce, 350 SMS e 1GB di traffico dati al prezzo di euro 9,90 al mese, con attivazione gratuita in caso di portabilità da altro operatore e contestuale attivazione di una nuova SIM.

Per quanto concerne la promozione “*Tutti 250+250*”, sottoscrivibile dal mese di novembre 2012 fino al mese di settembre 2013, e comprendente 250 minuti di traffico voce e 250 SMS al costo di euro 9,90 al mese, la Società ha dichiarato che tale offerta non è mai stata pubblicizzata con il *claim* “per sempre” o con altri vincoli temporali come si desumibile anche dalla relativa *brochure* commerciale.

In relazione, infine, alla promozione “*Tutti 100+*”, attivabile dal mese di settembre 2011 al mese di novembre 2012, e comprendente 100 minuti di traffico voce verso tutti i numeri fissi e mobili, la Società ha allegato l’apposita *brochure* commerciale contenente le relative condizioni economiche.

Tanto premesso, la Società ha evidenziato che i clienti titolari di tali offerte hanno ricevuto, nel periodo compreso tra il 7 ed il 21 febbraio 2014, un SMS contenente l’avviso che, a partire dal 16 marzo 2014, le offerte sarebbero state rimodulate, a fronte di un cospicuo – e più che proporzionale rispetto al prezzo – aumento della c.d. *allowance* del *bundle* originariamente previsto.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

A tale proposito, la Società ha sottolineato che tali SMS di preavviso contemplavano il diritto di recesso gratuito e che un apposito gruppo di operatori del *Call center* avrebbe poi fornito ogni utile informazione sulla rimodulazione tariffaria.

La Società ha precisato che al momento del lancio delle offerte, e per tutta la durata della loro sottoscrivibilità, le Condizioni generali di contratto non contemplavano espressamente l'impegno "*a non esercitare il diritto di modifica unilaterale delle condizioni promesse e garantite*", in quanto tale previsione è stata introdotta nelle more del procedimento PS 8878 avviato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e, comunque, non prima della fine del mese di giugno 2013. In relazione ai clienti impattati dalla rimodulazione, quindi, non è stata violata alcuna clausola contrattuale, in quanto fino alla fine di giugno 2013 le Condizioni generali di contratto non recavano alcun obbligo per la Società di rinunciare allo *ius variandi*, mentre, per eventuali altre offerte pubblicizzate con la formula "per sempre" e sottoscritte dai clienti successivamente alla predetta data, gli utenti sono stati esclusi da qualsivoglia modifica contrattuale.

La Società ha puntualizzato, inoltre, che la locuzione "per sempre", in assenza di una specifica promessa di rinuncia allo *ius variandi*, non può intendersi *sic et simpliciter* come una promessa di mantenimento delle condizioni tariffarie reclamizzate e, dunque, come un'autolimitazione a non valersi di una facoltà di modifica prevista dalla regolamentazione vigente, ed altresì richiamata dal punto 13, delle citate Condizioni generali di contratto, nella formulazione vigente al momento dell'adesione da parte degli utenti a dette offerte commerciali. Il tema in discussione, pertanto, potrebbe al più riguardare l'uso dell'espressione "per sempre" dal punto di vista pubblicitario, profilo valutabile come tale solo dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

In ogni caso, la Società ritiene che, a prescindere dal contesto competitivo esistente al momento del lancio delle promozioni in questione, l'espressione "per sempre" non sia suscettibile di interpretazione letterale, in quanto non idonea a generare, neanche nel consumatore più sprovveduto, alcuna reale aspettativa giuridicamente vincolante che possa essere disattesa ovvero delusa. Si tratta, invero, di un'espressione enfatica, chiaramente esagerata ed iperbolica, tipica del linguaggio pubblicitario, agevolmente riconoscibile come tale ed indicante la natura non promozionale/transitoria del prezzo pubblicitario. Il diritto di variare unilateralmente le condizioni economiche, d'altra parte, è contenuto *ab origine* nelle Condizioni generali di contratto quale normale rimedio a tutela dell'equilibrio del sinallagma contrattuale e, quindi, applicabile a tutti i piani tariffari nei limiti consentiti dall'ordinamento e stabiliti dall'articolo 70, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, fonte normativa che tutela l'utente il quale non è mai costretto a subire, contro la sua volontà, l'applicazione di condizioni diverse da quelle che ha liberamente scelto.

La Società osserva che proprio l'Autorità ha chiarito ad alcuni utenti, che hanno segnalato la rimodulazione in questione, la possibilità per il gestore di procedere, in virtù del citato articolo 70, ad una modifica unilaterale delle condizioni tariffarie, con relativo preavviso e comunicando la facoltà di recedere dal contratto senza penali.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

In proposito, la Società rileva che i clienti *consumer* impattati dalla variazione economica hanno ricevuto il previsto SMS, con l'invito a contattare il numero gratuito 42593 per poter ricevere assistenza su eventuali altre proposte tariffarie nel caso in cui non fossero soddisfatti della rimodulazione. Quest'ultima, tuttavia, non può considerarsi *ex se* peggiorativa, in quanto non si traduce solo in un aumento tariffario *tout court*, ma comprende anche un aumento della soglia di minuti, SMS e GB gratuiti più che proporzionale rispetto al prezzo.

Con specifico riferimento all'offerta "*Smart 350 Limited Edition*", la Società ha fatto presente che, in considerazione del fatto che tale opzione poteva essere attivata fino a settembre 2013 ed era stata pubblicizzata con la promessa "per sempre", tutti i clienti che hanno aderito a tale offerta, a partire dalla fine del mese di giugno 2013, sono stati esclusi dalla rimodulazione, in applicazione del novellato punto 13 delle Condizioni generali di contratto.

Per quanto concerne, poi, l'offerta "*Tutti 500+500*", la Società ha rappresentato che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (di seguito "AGCM") ha avviato un procedimento sanzionatorio nell'ambito del quale è stata contestata la diffusione di informazioni non rispondenti al vero, ovvero l'esistenza di omissioni informative in merito alla possibilità di fruizione dell'offerta "per sempre". Detto procedimento si è concluso con il provvedimento dell'Adunanza Plenaria del 12 febbraio 2014 e con l'accettazione degli impegni presentati dalla Società incentrati sull'utilizzazione, *pro futuro*, dell'espressione "per sempre" solo per le comunicazioni commerciali relative a servizi per i quali sia stata predisposta idonea e specifica garanzia contrattuale della stabilità ed invariabilità delle connesse condizioni economiche e tariffarie, con esplicita rinuncia unilaterale all'esercizio dello *ius variandi*. La Società, quindi, chiede, ai sensi dell'articolo 12-ter, della delibera n. 136/06/CONS, la formale accettazione di tale impegno anche nel presente procedimento sanzionatorio e l'archiviazione per insussistenza di qualsiasi illegittimità della condotta contestata.

In sede di audizione, infine, la Società, nel riportarsi a quanto illustrato nella memoria difensiva, ha ulteriormente ribadito che le comunicazioni pubblicitarie e/o commerciali sono strettamente collegate a quanto stabilito nelle Condizioni generali di contratto vigenti, sempre disponibili per gli utenti sia nei punti vendita sia sul proprio sito *web* ed ha dichiarato che, attualmente, non esistono offerte con caratteristiche analoghe in quanto non più sottoscrivibili né oggetto di nuove campagne commerciali.

### **3. Valutazioni dell'Autorità**

Le eccezioni sollevate dalla Società non risultano accoglibili per le seguenti motivazioni.

La Società ha sostenuto la liceità della condotta posta in essere, nonché l'inapplicabilità, alla fattispecie in esame, di quanto previsto nelle richiamate Condizioni generali di contratto al punto 13, il quale prevede che "*per le offerte che contengano espressamente una garanzia esplicita di stabilità senza alcun limite di*



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*tempo delle condizioni economiche e tariffarie comunicate al Cliente a mezzo di espressioni pubblicitarie quali “per sempre” o analoghe, Vodafone si impegna a non esercitare su tali offerte il diritto di modifica unilaterale delle condizioni promesse e garantite*”, nella versione vigente solo dalla fine del mese di giugno 2013. A tale proposito, tuttavia, si ritiene che, pur volendo ammettere la validità delle Condizioni generali di contratto vigenti al momento della sottoscrizione dell’offerta, la Società non avrebbe, in ogni caso, adempiuto agli obblighi informativi previsti dagli articoli 70 e 71, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, in quanto le modalità di presentazione e commercializzazione delle promozioni in questione hanno attratto gli utenti, e fortemente condizionato le modalità di esercizio del loro diritto di concludere contratti a determinate condizioni, sul presupposto di assicurare loro una spesa contenuta e bloccata, per un determinato periodo ovvero “per sempre”, senza alcuna immaginabile prospettiva di alterazione, prima di tale termine, di quanto promesso in sede pre-contrattuale.

L’Autorità, d’altronde, contrariamente a quanto dichiarato dalla Società, nei riscontri agli utenti forniti tramite il proprio *Contact center*, non ha in alcun modo avallato l’operato della Società, ma, piuttosto, ha reso una generica informativa sulla normativa vigente in tema di modifica delle condizioni economiche di un servizio, con esplicito invito a verificare le singole fattispecie e denunciare eventuali violazioni.

Nel merito delle singole promozioni oggetto del procedimento sanzionatorio *de quo*, si osserva che, in relazione all’offerta “*Tutti 100+*”, la contestazione ha ad oggetto la rimodulazione di condizioni economiche proposte ad un gruppo ristretto di utenti, tramite l’invio di un SMS che prevedeva una tariffa agevolata pari ad euro 3,00 garantita per 4 anni, e non la rimodulazione dell’offerta base illustrata nella *brochure*, allegata dalla Società alla memoria difensiva, che prevedeva un costo mensile di euro 10,00 senza durata predeterminata.

In ordine alla promozione “*Tutti 250+250*”, sottoscrivibile dal mese di novembre 2012 al mese di settembre 2013, è agevole osservare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Società circa l’insussistenza di vincoli temporali, il relativo prospetto informativo, disponibile nei punti vendita, contemplava chiaramente una durata di 24 mesi.

Per quanto concerne, infine, le restanti promozioni “*Tutti 500+500*” e “*Smart 350 Limited Edition*”, entrambe pubblicizzate e commercializzate con il *claim* “per sempre”, appare opportuno svolgere alcune brevi considerazioni di carattere generale in merito all’utilizzazione, interpretazione e conseguenti effetti pratici collegati alla locuzione in esame.

A tale proposito, infatti, non possono trovare accoglimento le giustificazioni addotte dalla Società e le considerazioni in base alle quali l’espressione “per sempre” non sia idonea a generare alcuna reale aspettativa, giuridicamente vincolante, da parte dei consumatori. Si reputa, infatti, che l’utente medio, abituato a scegliere tra più proposte commerciali, anche molto articolate e complesse in un mercato fortemente concorrenziale, orienta le proprie preferenze in base alla percezione chiara, esplicita ed immediata delle condizioni tariffarie prospettate dai gestori attraverso i propri canali



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

commerciali. In tale prospettiva, il fine promozionale si realizza esclusivamente attraverso il messaggio, il quale esaurisce la sua specifica funzione nell'indurre il destinatario a rivolgersi ad un determinato operatore nella convinzione della veridicità di quanto annunciato e promesso. Non può, pertanto, ritenersi idoneo a sanare l'incompletezza delle informazioni fornite su elementi essenziali (quali le condizioni economiche di offerta del servizio e la loro stabilità) il rinvio implicito ad ulteriori fonti informative, in quanto le promozioni sottoscrivibili in un breve intervallo temporale sono notoriamente finalizzate ad acquisire nuovi clienti e ben possono presentare elementi affatto "speciali" e verosimili, quali appunto una tariffa "per sempre", che potenzialmente attraggono anche utenti già clienti dell'operatore e disposti a corrispondere un costo aggiuntivo, per il cambio del proprio profilo, proprio in ragione della particolare convenienza economica dell'offerta.

Va respinta anche l'obiezione della Società, relativa alla presunta ed esclusiva competenza dell'AGCM circa la valutazione dell'ingannevolezza dell'espressione "per sempre", in ragione del fatto che tale Autorità ha già concluso il relativo procedimento per pubblicità ingannevole anche sulla scorta del parere reso da questa Autorità che resta competente in ordine alla verifica della chiarezza e completezza di tutte le informazioni precontrattuali non diffuse a mezzo televisione.

In ultima analisi, e nell'ottica di una complessiva valutazione della condotta posta in essere dalla Società, le condizioni contrattuali collegate alle offerte *de quibus* devono considerarsi peculiari e prevalenti rispetto alle generali condizioni di abbonamento riferibili alla totalità dei servizi offerti dalla Società, per cui il mancato rispetto di quanto pattuito contrasta con i principi generali previsti anche dall'articolo 1, dell'Allegato A, della delibera n. 179/03/CSP, il quale prescrive agli operatori di ispirare i propri comportamenti ad obiettività, giustizia ed imparzialità di trattamento nei confronti degli utenti.

Occorre, peraltro, evidenziare che una corretta gestione dei clienti non può prescindere dal rispetto del principio di non discriminazione, in base al quale situazioni identiche non possono subire trattamenti differenziati.

D'altronde, anche la Carta dei servizi della Società prevede espressamente, nella prima parte dedicata ai "Principi", che "*Vodafone informa la propria attività a principi di obiettività, giustizia ed imparzialità cui si ispirano anche le clausole delle condizioni generali e specifiche di erogazione dei servizi che, in base a tali criteri, devono essere interpretate*", e, pertanto, risulta difficilmente giustificabile l'evenienza che i clienti che hanno sottoscritto offerte commerciali, aventi durata e costi predeterminati, solo poco tempo prima della dichiarata modifica della citata clausola contrattuale (avvenuta alla fine del mese di giugno 2013), ricevano un trattamento peggiore rispetto a tutti gli utenti che successivamente, pur avendo aderito ad offerte con identiche caratteristiche, godranno, invece, di maggiori tutele, consistenti nella esplicita rinuncia dell'operatore a variare le condizioni economiche pattuite, così come previsto dal testo novellato del citato punto 13 delle Condizioni generali di contratto.

Da ultimo, con particolare riferimento alla richiesta di accettazione in questo procedimento, ai sensi dell'articolo 12-ter, della delibera n. 136/06/CONS, del



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

medesimo impegno presentato dalla Società nell'ambito del procedimento sanzionatorio PS 8878 dell'AGCM, si evidenzia che tale istanza non è accoglibile, in quanto non presentata secondo le modalità contemplate nell'apposito Regolamento approvato con delibera n. 645/06/CONS. L'impegno in esame, tuttavia, appare suscettibile di positiva valutazione unicamente ai fini della graduazione della sanzione, laddove si prende atto che la Società ha colmato alcune lacune informative, ed adottato accorgimenti specifici, almeno nella predisposizione delle offerte commerciali pubblicizzate con il *claim* "per sempre".

Tanto premesso, si ritiene di confermare quanto emerso in sede di avvio del procedimento sanzionatorio, in quanto la Società non ha fornito giustificazioni idonee ad escludere la propria responsabilità in relazione alla violazione contestata.

RITENUTA, pertanto, accertata la violazione degli articoli 70, comma 1, e 71, comma 1, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, in combinato disposto con gli articoli 3, comma 3, e 4, comma 2, dell'Allegato A, della delibera n. 179/03/CSP, e dunque, la sussistenza dei presupposti, per l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 58.000,00 ad euro 580.000,00, ai sensi dell'articolo 98, comma 16, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 98, comma 17-*bis*, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, nel caso di specie non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16, della legge n. 689/1981;

RITENUTO, quindi, di dover determinare la sanzione pecuniaria nella misura del doppio del minimo edittale per un totale di euro 116.000,00 (centosedicimila/00) e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11, della legge n. 689/1981:

### **A. Gravità della violazione**

La Società, mediante la condotta tenuta, ha condizionato il diritto degli utenti di concludere contratti che, sulla base delle condizioni comunicate ai sensi della normativa vigente, avrebbero dovuto garantire una spesa mensile fissa ed immutabile per 4 anni ovvero "per sempre". In concreto, invece, la Società ha rimodulato le condizioni economiche originariamente previste, in palese contrasto con gli obblighi informativi normativamente imposti ed i generali canoni di correttezza, lealtà e buona fede nella gestione dei rapporti contrattuali;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

### **B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La Società, già prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio *de quo*, si è impegnata, al fine di colmare eventuali lacune informative, ad utilizzare l'espressione "per sempre" solo per le comunicazioni commerciali relative a servizi per i quali abbia predisposto idonea e specifica garanzia contrattuale della stabilità delle condizioni economiche;

### **C. Personalità dell'agente**

La Società ha assunto nel corso dell'istruttoria un comportamento collaborativo e, in ogni caso, è dotata di una organizzazione interna idonea a garantire una puntuale osservanza degli obblighi informativi previsti dagli articoli 70, comma 1, e 71, comma 1, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, e dei più generali principi di trasparenza, lealtà ed imparzialità contemplati dagli articoli 3, comma 3, e 4, comma 2, dell'Allegato A, della delibera n. 179/03/CSP;

### **D. Condizioni economiche dell'agente**

In considerazione del fatturato netto realizzato dalla Società nell'esercizio di bilancio 2012, pari a 8.121 mln di euro, si ritiene congrua l'applicazione della sanzione come sopra determinata;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

### **ACCERTA**

che la società Vodafone Omnitel B.V. – codice fiscale: 93026890017 con sede legale in Amsterdam e sede amministrativa e gestionale in Via Jervis, 13 – 10015 Ivrea (TO), ha violato gli articoli 70, comma 1, e 71, comma 1, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, in combinato disposto con gli articoli 3, comma 3, e 4, comma 2,



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

dell'Allegato A, della delibera n. 179/03/CSP, condotta sanzionabile ai sensi dell'articolo 98, comma 16, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;

### **ORDINA**

alla predetta Società di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 116.000,00 (centosedicimila/00) per la violazione degli articoli 70, comma 1, e 71, comma 1, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, in combinato disposto con gli articoli 3, comma 3, e 4, comma 2, dell'Allegato A, della delibera n. 179/03/CSP, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 16, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;

### **DIFFIDA**

la predetta società dall'intraprendere ogni attività e/o comportamento in violazione delle disposizioni richiamate;

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/1981, la somma di euro 116.000,00 (centosedicimila/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 98, comma 16, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, con delibera n. 479/14/CONS*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT5400100003245348010237900 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2379, capo X mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 479/14/CONS*".



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 23 settembre 2014

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Preto

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Francesco Sclafani